



**COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N 162 del 12/12/2019

**OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA MODIFICA DELLA IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO.**

L'anno duemiladiciannove il giorno 12 del mese di DICEMBRE, alle ore 15:50 e seguenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Giuseppe Virga nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE		Presenti	Assenti
Giuseppe Virga	Sindaco	SI	
Salvatore Lo Bosco	Vice Sindaco	SI	
Abbinanti Nunzia	Assessore	SI	
Mario Guagliardo	Assessore	SI	
Maria Rita Lazzara	Assessore		SI
<b>TOTALE</b>		4	1

Svolge le funzioni di Segretario Avv. Mariagiovanna Micalizzi – Segretario Comunale

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**IL SINDACO** tramite **IL SEGRETARIO GENERALE**  
*che attestano l'insussistenza di conflitto di interessi neanche potenziale in relazione al presente atto*

**Premesso** che l'art.40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali espressamente previste;

**Atteso** che i commi 3 e 3-bis dell'art.40 del medesimo decreto legislativo disciplinano le sessioni negoziali, unitamente alle procedure negoziali per la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi, demandate alla delegazione trattante di parte pubblica, alla quale è rimessa la contrattazione collettiva decentrata integrativa, nonché la disciplina delle materie previste dagli altri istituti di partecipazione sindacale;

**Considerato** altresì che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. comparto funzioni locali;

**Richiamati:**

- l'art. 47 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l'art.40 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede;
- l'art. 7, comma 5 del D.Lgs. cit., il quale recita: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
- l'art. 45, comma 3 del D.Lgs. cit., che dispone: "I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute";

**Assunto** che la delegazione trattante opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale, organo deputato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a formulare atti di indirizzo e direttive per l'azione amministrativa e per la gestione del personale dipendente;

**Preso atto** degli incontri avvenuti in data 17 dicembre 2018, 21 giugno 2019, 4 luglio 2019, 3 dicembre 2019 nei quali sono state effettuate le trattative con le RSU e le OO.SS. in merito alla definizione del nuovo CCDI normativo ed economico 2019/2021;

**Vista** la deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 23/02/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata costituita la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa;

**Richiamata** l'ipotesi di Pre-intesa, sottoscritta il 3/12/2019, sul Contratto Collettivo Decentrato Integrativo triennio 2019/2021 e alla destinazione del fondo per l'annualità 2019;

**Condivise** le determinazioni assunte dalla delegazione trattante di parte pubblica nel corso della trattativa e l'ipotesi sottoscritta dalle parti nel recepire le modifiche apportate dal nuovo C.C.N.L. 2016-2018 del 21.05.2018;

**Ritenuto** tuttavia, ad un più attento esame di fornire ulteriori indirizzi per la modifica di due specifiche parti del contratto decentrato integrativo, in quanto è volontà di questa amministrazione premiare chi svolge ruoli di massima responsabilità e coordinamento in maniera netta e distinta rispetto ad altri responsabili di procedimento, nonché premiare anche la professionalità acquisita negli anni per ciò che concerne le progressioni orizzontali;

**Atteso**, in particolare, che:

- si ritiene di dover premiare maggiormente chi esercita specifiche responsabilità ex art. 70-quinquies del CCNL 2016/2018 elevando l'importo della indennità annua di cui al comma 2 a Euro 2000,00 anziché 1200,00;
- eliminare la tabella contenuta alla lettera b della lettera j dell'art. 13 relativo alla progressioni orizzontali al fine di non penalizzare oltremodo chi ha già concorso con successo a precedenti progressioni economiche.
- Quanto alle specifiche responsabilità, nella considerazione che l'amministrazione intende premiare il merito e la responsabilizzazione dei dipendenti non incaricati di posizione organizzativa, senza tuttavia distogliere importanti risorse al fondo per il salario accessorio, sarà opportuno che in conferenza di capiparea diretta dal Segretario Generale, annualmente entro gennaio, sia stabilito il budget massimo per anno da destinare alle specifiche responsabilità nonché il numero delle stesse;

**Rilevato** che gli art. 70bis e seguenti del C.C.N.L. disciplinano *ex novo* le indennità attribuibili ai dipendenti del comparto, precisando al comma 5 che: "la presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente C.C.N.L.";

**Visto** il CCNL 21 maggio 2018 e, in particolare l'articolo 8 "*Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure*" dove viene precisato che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale, si riferisce a tutte le materie di cui all'articolo 7, comma 4, del citato CCNL e stabilisce altresì che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale;

**Atteso che:**

- con determinazione dirigenziale n. 1296 del 05/12/2019 si è provveduto alla costituzione del Fondo Risorse decentrate anno 2019 Parte Stabile e Parte Variabile ai sensi dell'art. 67 ccnl 21/05/2018 e verifica rispetto vincoli di finanza pubblica;
- le risorse destinate al Fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

**Considerato** che ai sensi del principio contabile 4.2. al punto 5.2 di cui al D.Lgs. n. 118/2011, si desume esplicitamente che l'atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle risorse è il provvedimento formale di costituzione del fondo, mentre, l'accordo decentrato costituisce "l'atto dal quale scaturisce il vincolo giuridico di prenotazione della posta al Fondo Pluriennale Vincolato" (Corte dei Conti Sezione Veneto – deliberazione n. 263/2016/PAR).

**Richiamato** l'orientamento applicativo CFL\_52 dell'ARAN, con il quale l'Agenzia rimarca il ruolo fondamentale dell'atto di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto integrativo precisando che: *"solo attraverso questo atto l'organo di vertice esprime le valutazioni di competenza in ordine alla conformità dei contenuti contrattuali anche agli obiettivi ed ai programmi generali dell'ente, alla convergenza con le linee di politica sindacale e del personale perseguite dall'ente, all'utilizzo efficiente, efficace ed economico delle risorse disponibili, all'adeguamento del contratto integrativo alla soluzione di problemi organizzativi e funzionali dell'ente, alla coerenza dei costi del contratto integrativo con i vincoli di bilancio e con le altre norme contrattuali in materia di quantificazione delle risorse, al rispetto delle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori"*.

**Tenuto conto** dei principi ordinamentali introdotti dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e s.m.i., attuativo della Legge n.15/2009, con particolare riferimento alle materie oggetto di trattativa decentrata;

**Richiamato** l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 .....

**Considerato** che nella disciplina relativa alla spesa di personale, ciascun Ente è tenuto ad operare una specifica riduzione degli oneri relativi alla contrattazione integrativa, al fine di corrispondere agli obiettivi di verifica, sia della dinamica della spesa sia dell'accertamento dei limiti di spesa vigenti, per una sana e corretta gestione finanziaria dell'Ente locale, come ribadito dal D. Lgs. n.150/2009 e s.m.i.;

**Visto** l'art.40 del D.Lgs. n.165/2001, modificato dal D.Lgs.n.150/2009 e dall'art.11 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75, in virtù del quale gli enti locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del pareggio di bilancio e di analoghi strumenti di contenimento della spesa;

**Ritenuto** necessario fornire le ulteriori linee di indirizzo alla delegazione trattante di Parte Pubblica come innanzi specificato e solo dopo autorizzare il Presidente della Delegazione datoriale di questo Ente alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo 2019/2021;

**Considerato** che nella ultima riunione di contrattazione sono stati approvati i criteri per la ripartizione ed erogazione degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai fini dell'adozione del relativo regolamento (All. A);

### **Richiamate:**

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 31/01/2017 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" con la modifica della nuova macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale e relativo Funzionigramma;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 24/04/2019, con la quale è stato approvato il Piano della Performance per il triennio 2019 – 2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 04/06/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/05/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. ai sensi dell'articolo 53, e 55, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii e 147-bis del D.Lgs 267/2000, come recepiti dall'ORELL.

### **Visti:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto dell'Ente;
- il CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

### **PROPONE**

per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono di seguito riportate,

**1. Di considerare** le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni;

**2. Di fornire** le linee di indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la ultima modifica della pre-intesa di contratto decentrato integrativo anni 2019/2021 come segue:

- premiare maggiormente chi esercita specifiche responsabilità ex art. 70-*quinquies* del CCNL 2016/2018 elevando l'importo della indennità annua di cui al comma 2 dell'art. 15 a Euro 2.000,00 anziché 1200,00;
- eliminare la tabella contenuta alla lettera b della lettera j dell'art. 13 relativo alle progressioni orizzontali al fine di non penalizzare oltremodo chi ha già concorso con successo a precedenti progressioni economiche.
- Quanto alle specifiche responsabilità, nella considerazione che l'amministrazione intende premiare il merito e la responsabilizzazione dei dipendenti non incaricati di posizione organizzativa, senza tuttavia distogliere importanti risorse al fondo per il salario accessorio, prevedere una previa conferenza di capiparea diretta dal Segretario Generale, da tenersi annualmente entro gennaio, in cui sia stabilito il budget massimo per anno da destinare alle specifiche responsabilità nonché il numero delle stesse;

**3. Di approvare** il regolamento per la ripartizione e la erogazione degli incentivi tecnici ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Allegato A) e che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**5. Di Dare mandato** al Servizio Risorse Umane di trasmettere la presente alle OO.SS., alle RSU e alla delegazione trattante di parte pubblica;

**6. Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, al fine di consentire la sottoscrizione del contratto nei termini di legge ed in particolare nel rispetto di quanto disciplinato dal D. Lgs.vo n. 150/2009.

IL SINDACO  
GIUSEPPE VIRGA

IL SEGRETARIO GENERALE  
MARIAGIOVANNA MICALIZZI

**PARERI**

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: **LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA MODIFICA DELLA IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO.**

Per quanto concerne la **regolarità tecnica**, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., si esprime parere: **Favorevole**

Altavilla Milicia, li 10 dicembre 2019

  
**Il Segretario Generale**  
Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

---

Per quanto concerne la **regolarità contabile**, ai sensi dell'articolo 53, comma 1 ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., si esprime parere: **Favorevole**

Altavilla Milicia, li 10 dicembre 2019

  
**Il Responsabile del II settore**  
Dott. Domenico Camarda

*Letto, confermato e sottoscritto:*

L'ASSESSORE ANZIANO

*Nunzia Abbinanti*

*Nunzia Abbinanti*

IL SINDACO

*Giuseppe Virga*

L SEGRETARIO GENERALE

*Avv. Mariagiovanna Micalizzi*

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale del Comune, ai sensi dell'art.12 l.r. 5/2011, per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Altavilla Milicia, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione on line  
\_\_\_\_\_

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Ai sensi dell'art.15, L.R.44/91, come sostituito dall'art.4, l.r. 23/1997;
- Ai sensi dell'12, comma 2, l.r. n. 44/1991 e successive modificazioni in quanto dichiarata immediatamente esecutiva

Altavilla Milicia, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Avv. Mariagiovanna Micalizzi